



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 27/05/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONCER è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 27/05/2021)

Fonte istitutiva: Foncer – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti del settore ceramico e di materiali refrattari, è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. FONCER è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 107 ed è stato istituito in attuazione degli accordi del 4 febbraio 1997, 18 dicembre 1997, 9 luglio 1998 e 26 novembre 1998, stipulati tra Confindustria Ceramica e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL.

Destinatari: Possono aderire a FONCER tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo:

- i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri nonché i lavoratori dipendenti di cooperative di produzione e lavoro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica il Contratto collettivo nazionale dell'industria delle piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (il "C.C.N.L.");
- i lavoratori, con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi;
- i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti il C.C.N.L. previa stipula della fonte istitutiva che li riguarda ed i dipendenti del Fondo;
- I familiari fiscalmente a carico, secondo la normativa vigente, di lavoratori iscritti a FONCER.

Contribuzione: La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i soggetti fiscalmente a carico, è fatta salva la facoltà per gli stessi di fissare liberamente la misura della contribuzione secondo le modalità di versamento definite nell'apposito regolamento.

FONCER opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

	Quota TFR	Contributo ⁽¹⁾		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,4%	2,1% ⁽⁴⁾ 0,20% (prest.accessorie)	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33% 50% 66% 75% ⁽³⁾	1,4%	2,1% ⁽⁴⁾ 0,20% (prest.accessorie)	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa

(3) Il lavoratore già occupato al 28.04.1993 può scegliere di versare, in alternativa alle aliquote fissate dalle Fonti Istitutive, anche l'intera quota di TFR maturando.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

(4) La contribuzione indicata si riferisce soltanto al settore industria di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari; per il comparto ceramica la contribuzione a carico del datore di lavoro è 1,80% (accordo C.C.N.L. del 16.11.16).



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONCER nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca